

# Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri

(assemblea dei Soci del 31 marzo 2008)

## Articolo 1 – Competenze

---

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite dagli artt 9 e 14 dello Statuto.
2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

## Articolo 2 – Norme di comportamento

---

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dell'ufficio loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente o professionalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

## Articolo 3 – Tipi di procedimento

---

1. Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi, con le modalità indicate negli articoli successivi, su:
  - a. parere consultivo in tutti i casi previsti dallo Statuto;
  - b. interpretazione dello Statuto;
  - c. controversie tra soci, controversie tra associazione e soci;
  - d. procedimento disciplinare nei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto.
2. Gli organi associativi o i singoli associati possono inviare istanze di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla sede dell'Associazione di lettera raccomandata a.r. ovvero tramite consegna a mano.
3. Di ogni riunione il Collegio dei Probiviri redige un verbale. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

## Articolo 4 – Regole generali di funzionamento

---

1. Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.
2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.
4. Su accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.
5. In caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, si provvederà alla sostituzione temporanea con il primo dei supplenti; la sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti ed il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei procedimenti in corso.
6. Qualora il procedimento interessi un componente del Collegio, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

## Articolo 5 – Avvio e conclusione del procedimento

---

1. Per ogni istanza di cui venga investito, il Collegio informa il Presidente del Consiglio Direttivo dell'avvio del procedimento.

2. Qualora, *prima facie*, l'istanza appaia improcedibile ovvero inammissibile il Collegio ne dichiara l'archiviazione con comunicazione riservata destinata al Presidente.
3. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.
4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dall'avvio del procedimento. Qualora si rendano necessarie audizioni o accertamenti istruttori di particolare complessità, il Collegio è legittimato a deliberare, all'unanimità, una proroga del termine fino ad un massimo di 30 giorni, dandone comunicazione motivata agli interessati ed al Presidente del Consiglio Direttivo.
5. La decisione emanata è notificata con raccomandata a.r. agli interessati ed al Presidente del Consiglio Direttivo. Nei casi in cui venga emanato un provvedimento disciplinare ai sensi dell'art.9 dello Statuto, questo è notificato agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
6. Entro 15 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa delibera e della allegata documentazione presso la sede dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati.

#### **Articolo 6 – Interpretazione dello Statuto**

---

1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza del Consiglio direttivo, parere sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.
2. Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti attuativi, gli organi associativi, i soci e gli associati ne richiedono al Collegio l'interpretazione, con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
3. Il Collegio si pronuncia nei modi e nei termini di cui al precedente articolo.
4. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

---

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione dell'Assemblea a far data dal 31 marzo 2008.